



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

- VISTO il DM n. 995 del 15 dicembre 2017 recante le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;
- VISTO l'art. 12, comma 4 del DM n. 995/2017, dove vengono descritti i requisiti dei componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere;
- VISTO l'art. 10, comma 6, del DM n. 995/2017, dove viene indicato che a ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, recante *"Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale"* e in particolare la tabella n. 9.
- CONSIDERATO che in alcune regioni, sede di concorso non è stato possibile reperire un numero sufficiente di componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche;
- CONSIDERATO che per far fronte alla mancanza di aspiranti, alcuni Uffici Scolastici regionali hanno disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle relative candidature;
- PRESO ATTO che, ad esito del suddetto rinnovo della procedura di formazione delle commissioni giudicatrici, continua a permanere, per talune procedure concorsuali, la mancanza di candidature da parte di aspiranti a componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche;
- RAVVISATA altresì, l'opportunità di modificare l'art. 10, comma 6 del richiamato decreto n. 995 del 2017, al fine di includere tra il personale amministrativo



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

da assegnare a ciascuna commissione esaminatrice anche quello appartenente all'area professionale del personale A.T.A, secondo le tabelle di equiparazione di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

RITENUTO

urgente e necessario, per non compromettere il corretto e regolare svolgimento del concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, assicurare a tutte le procedure concorsuali le relative commissioni giudicatrici.

DECRETA

Articolo 1

A decorrere dalla data del presente decreto, l'art. 12, comma 4 del DM n. 995 del 15 dicembre 2017, viene così integrato:

“ Ove non risulti possibile reperire componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche, il dirigente dell'USR può prescindere dai requisiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettere a) e b) del Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017, ferma restando la conferma in ruolo. Qualora non sia possibile reperire componenti aggregati nemmeno ai sensi del precedente periodo, il dirigente dell'USR competente può ricorrere con proprio decreto motivato alla nomina di componenti aggregati assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata competenza nel settore”.

Articolo 2

A decorrere dalla data del presente decreto, il comma 6 dell'articolo 10 del DM n. 995 del 15 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

“A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo, appartenente alla seconda area funzionale o superiore, dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, ovvero alle corrispondenti aree del comparto scuola, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015”.

IL MINISTRO
Marco Buscetta